MAGGIORAZIONI DI ALIQUOTA IN MATERIA DI IMPOSIZIONE INDIRETTA

Art. 7

Le aliquote stabilite dall'art. 1, primo comma, dall'art. 4, lettera a), n. 1), e dall'art. 8, lettera a), della prima parte della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sono elevate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'otto per cento. Le aliquote stabilite dal secondo comma dell'art. 1 e dal n. 2) della lettera a) dell'art. 4 della tariffa di cui al comma precedente sono rispettivamente elevate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al sei per cento ed al quattro per cento. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli Atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

Versione in vigore dal 9 luglio 1974, non più in vigore dal 29 agosto 1974 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta
Estremi	Decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/maggiorazioni-di-aliquota-in-materia-di-imposizione-indiretta/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it